

Da "Guida al Lavoro" de Il Sole 24Ore – n.13 del 26/03/2010.

que temporale nella successione delle disposizioni, non potendo una fonte secondaria disporre in modo difforme dalla fonte primaria.

La titolarità di pensione risalente a periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 257/1992 impedisce il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge medesima.

In base al principio *tempus regit actum* la pensione va liquidata sulla base delle disposizioni vigenti all'atto del conseguimento del diritto.

Nota - *Un lavoratore, maturato il diritto alla pensione anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992, ritenendo di essere stato esposto all'amianto, si rivolge al Tribunale di Trieste richiedendo il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla legge.*

Poiché la giurisprudenza, visto il limite temporale di entrata in vigore della legge, si era già a suo tempo espressa in termini negativi, la causa è introdotta con tutta una serie di ragioni concernenti la pretesa incostituzionalità di tale esclusione e comunque il contrasto con i principi del diritto comunitario.

Il Tribunale di Trieste ribadisce l'orientamento già assunto, richiamandosi al generale principio tempus regit actum.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su temi simili riguardanti lavoratori che risultavano aver cessato l'attività fonte di esposizione all'amianto prima dell'entrata in vigore della legge.

Con sentenza del 21.12.2002, n. 18243, la Corte di Cassazione ha fugato molti dubbi sostenendo che:

«I benefici non spettano a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 siano titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità (quale prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222) spetta invece a chi a quella data sia ancora occupato anche in settori diversi, a chi versi in stato di temporanea disoccupazione, o ai titolari di pensione di invalidità di cui al Rd 14.4.1939, n. 1272 o ai titolari dell'assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, articolo 1».

Un'incessante successione di norme ha inteso delimitare gli effetti di questa previsione di legge dopo l'entrata in vigore avvenuta nel 1992 (legge 27 marzo 1992, n. 257).

Con il decreto legge 30.9.2003, n. 269 (disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale) con l'articolo 47 era disposta, a decorrere dal 1° ottobre 2003, la riduzione del coefficiente di rivalutazione degli anni di esposizione all'amianto da 1,5 a 1,25 ed esso era ristretto alla sola rivalutazione dell'ammontare della pensione, ma non ai fini della anticipata maturazione della pensione. Era contestualmente definita l'esposizione necessaria affinché il dipendente potesse ottenere i benefici. Il decreto legge n. 269/2003 la stabiliva in 100 fibre/litro come valore medio su otto ore giornaliere. Era inoltre stabilito un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore di un successivo decreto.

Il contenuto del decreto legge appena menzionato era chiarito con il successivo decreto del Ministero del lavoro del 27.10.2004 che, all'articolo 1, faceva salvo quanto maturato con i relativi effetti entro il 2.10.2003 a causa dell'esposizione all'amianto, a condizione che venisse presentata apposita istanza all'Inail nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Lavoratori esposti all'amianto e benefici previdenziali

Trib. Trieste 13 ottobre 2009, n. 365

Giud. Multari; Ric. GP; Res. Inps

Esposizione amianto - Rivalutazione contributiva - Dipendente pensionato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992 - Non compete - Istanza entro termine decadenziale giugno 2005 - Validità ai fini del raggiungimento del diritto a pensione - Insussistenza

Nel caso di azione promossa in data successiva al 2.10.2003, con domanda presentata nel termine decadenziale di giugno 2005, si applica soltanto la normativa successiva con conseguente diritto ai soli benefici economici da rivalutazione contributiva. Non sussiste invece il diritto all'accesso anticipato al pensionamento, in quanto il rispetto del termine decadenziale del giugno 2005 non è sufficiente a superare il termine del 2.10.2003 posto dal legislatore come spartiac-

La successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Protocollo sul Welfare), introduceva tutta una nuova serie di limitazioni e vincoli.

Tra i requisiti, vi era la presentazione di apposita domanda all'Inail entro il 15 giugno 2005 per periodi di attività non eccedenti l'avvio delle azioni di bonifica e comunque non oltre il 2.10.2003, limitatamente alle aziende interessate agli atti di indirizzo da emanarsi da parte del Ministero del lavoro. Era poi con il comma 21 stabilito che il diritto ai trattamenti previdenziali spettava ai lavoratori che non fossero titolari di trattamento pensionistico successivo all'entrata in vigore della legge.

Anche questa volta la legge delegava le modalità di attuazione ad apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero del lavoro.

Era quindi la volta del decreto del Ministero del lavoro del 12 marzo 2008 che stabiliva all'articolo 1 come possano avvalersi della certificazione Inail che consente l'ottenimento del beneficio esclusivamente i lavoratori che avessero presentato domanda entro il 15 giugno 2005, e che avessero prestato attività nelle aziende indicate negli atti ministeriali di indirizzo, che non fossero titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 247/2007. Era quindi stabilito con l'articolo 2 un successivo termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto così congegnato in modo da ridurre gli effetti dei benefici unicamente ai lavoratori occupati presso una limitata serie di aziende viene impugnato innanzi al Tar del Lazio dalle associazioni dei lavoratori esposti all'amianto. Il giudice amministrativo con sentenza del 23 aprile 2009 accoglie il ricorso delle associazioni ed annulla il provvedimento ministeriale.

In sostanza la sentenza del Tribunale amministrativo ritiene che il provvedimento impugnato esorbiti dalla generale disciplina di legge concernente i benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto.

